



CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

PROPOSTA DI LEGGE

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI:

Francesco BRUZZONE

Edoardo RIXI.....

Maurizio TORTEROLO.....

Matteo ROSSO

Gino GARIBALDI.....

Marco SCAJOLA.....

Franco ROCCA.....

Roberto BAGNASCO.....

Luigi MORGILLO.....

Marco MELGRATI.....

.....

.....

Avente ad oggetto:

“PRELIEVO IN DEROGA DELLA SPECIE STORNO (STURNUS VULGARIS), FRINGUELLO (FRINGILLA COELEBS) E FROSONE (COCCOTHRAUSTES COCCOTHRAUSTES) PER LA STAGIONE VENATORIA 2011/2012 ”.

Genova, 29 MARZO 2011

PDL: “PRELIEVO IN DEROGA DELLA SPECIE STORNO (STURNUS VULGARIS), FRINGUELLO (FRINGILLA COELEBS) E FROSONE (COCCOTHRAUSTES COCCOTHRAUSTES) PER LA STAGIONE VENATORIA 2011/2012”.

RELAZIONE

Con la presente proposta di legge si intende fare chiarezza in merito alla corretta applicazione della Direttiva comunitaria n. 79/409 del 2 aprile 1979, in quanto l'attuale quadro normativo abbisogna di urgenti interventi finalizzati, in sede regionale, a dare corretta applicazione alla presente normativa comunitaria.

Per inquadrare correttamente il problema, giova ricordare che la Direttiva 79/409/CEE – chiamata “Direttiva Uccelli” – si prefigge la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico sul territorio dell'UE, ma prevede che alcune specie possano essere normalmente cacciate (sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 7 marzo 1996 C-118/94, nonché parere della Comunità UE – DG XI trasmesso in data 9.9.1997 allo Stato italiano), nel quadro della legislazione nazionale dei singoli Paesi membri, a seconda del loro reale livello di popolazione, della distribuzione geografica e del loro tasso di riproduzione.

Inoltre, tra i *considerando* che precedono il testo della Direttiva stessa, il Consiglio dell'Unione Europea esplicitamente riconosce la necessità di prevedere deroghe alle misure di conservazione proposte dalla stessa Direttiva, tenendo conto dell'importanza economica, sociale ed anche ricreativa che possono avere talune situazioni particolari.

Vale a dire che, nonostante il prioritario ed irrinunciabile obiettivo di conservazione, il legislatore comunitario è consapevole dell'esigenza, in taluni casi, di preventivare interventi per attuare prelievi di alcune specie e contenerne il livello di popolazione poiché potenzialmente “dannose” in campo agricolo, o per esigenze di tipo scientifico, culturale e sociale.

Per questo, l'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE prevede esplicitamente che ogni Stato membro dell'Unione europea abbia il diritto, in certe circostanze, di concedere una deroga specifica rispetto alla protezione di una specie selvatica.

A livello comunitario, il quadro legislativo lascia ampie possibilità d'azione ai singoli Paesi membri, configurando nel prelievo in deroga uno strumento di difesa rispetto a pericoli di carattere ecologico, economico e sanitario, nonché un mezzo di considerazione dei bisogni culturali e tradizionali della collettività europea.

Alla luce di tali premesse occorre considerare che l'esercizio venatorio oggetto della presente proposta di legge è riconducibile al concetto di "sfruttamento giudizioso", ossia ad un impiego misurato per utilizzazioni espressamente ammesse nonché l'esercizio del prelievo delle specie indicate nell'articolato non comporta alcuna minaccia per la sopravvivenza delle popolazioni considerate, non sussistendo alcun rischio per le stesse in relazione alla specifica attività, così messa in atto secondo le modalità descritte in allegato, coniugandosi in modo perfettamente soddisfacente il concetto di "piccola quantità" con quello di "sfruttamento giudizioso" per identificare i limiti del prelievo, atteso che la consistenza delle popolazioni interessate all'interno dell'areale del Paleartico Occidentale è stabile, come riportato nella più recente e specifica letteratura scientifica.

Per queste ragioni, in premessa richiamate, si prospetta la necessità di intervenire con la presente proposta di legge

REGIONE LIGURIA

PRELIEVO IN DEROGA DELLA SPECIE STORNO (STURNUS VULGARIS), FRINGUELLO (FRINGILLA COELEBS) E FROSONE (COCCOTHRAUSTES COCCOTHRAUSTES) PER LA STAGIONE VENATORIA 2011/2012

Articolo 1 (Finalità)

1. La presente legge regionale detta disposizioni per il prelievo in deroga ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria n. 79/409 del 02 aprile 1979 e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale n. 35 del 31 ottobre 2006 per la stagione venatoria 2011/2012.

Articolo 2 (prelievo)

- 1.il prelievo è autorizzato ai cacciatori in possesso del tesserino venatorio regionale che ne facciano esplicita richiesta all'Amministrazione provinciale di competenza e che risultino in possesso di un apposito timbro di autorizzazione apposto sul tesserino venatorio regionale da parte della Provincia anche tramite gli Ambiti territoriali di caccia o i Comprensori alpini e delle apposite schede di monitoraggio quindicinale predisposte dalla Regione e rilasciate dalle Province anche tramite gli Ambiti territoriali di caccia o i Comprensori alpini.
- 2.Il numero dei capi prelevati deve essere annotato al termine di ogni

giornata venatoria. Gli autorizzati al prelievo in deroga annotano specie ed abbattimenti negli spazi bianchi del tesserino regionale. Le schede di monitoraggio di cui al comma 1 devono essere riconsegnate a cura del cacciatore direttamente o avvalendosi delle associazioni venatorie, alla Provincia competente anche tramite gli Ambiti territoriali di caccia o i Comprensori alpini, la quale, dopo aver estratto dalle schede acquisite i dati di prelievo, provvede a trasmetterli alla Giunta Regionale.

3. le modalità del prelievo per la specie storno (*sturnus vulgaris*) ai sensi della lettera g) dell'articolo 2 comma 1 della L.R. n. 35 del 31 ottobre 2006 sono riportate all'allegato 1, che fa parte integrante della presente legge.
4. le modalità del prelievo della specie fringuello (*fringilla coelebs*) ai sensi della lettera g) dell'articolo 2 comma 1 della L.R. n. 35 del 31 ottobre 2006 sono riportate all'allegato 2, che fa parte integrante della presente legge.
5. le modalità del prelievo della specie frosone (*coccothraustes coccothraustes*) ai sensi della lettera g) dell'articolo 2 comma 1 della L.R. n. 35 del 31 ottobre 2006 sono riportate all'allegato 3, che fa parte integrante della presente legge.
6. Il prelievo annuale complessivo delle specie oggetto di prelievo e lo schema delle schede di monitoraggio, nonché i relativi indirizzi applicativi e adempimenti per il loro utilizzo sono riportati nell'allegato 4 parte integrante della presente legge.

Articolo 3 (controlli)

1. la vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti di Polizia provinciale, al Corpo forestale dello Stato nonché alle guardie ecologiche.
2. Le Amministrazioni provinciali dovranno inviare entro il 30 aprile 2012 i dati degli abbattimenti riportati sui tesserini alla Regione che provvederà a sua volta a trasmetterli alle autorità competenti nei modi e tempi previsti dalle normative in vigore.

Articolo 4 (dichiarazione d'urgenza)

1. la presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Liguria.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Allegato 1 (articolo 2 comma 3)

SPECIE	LIMITE MASSIMO DI PRELIEVO GIORNALIERO PER CACCIATORE	LIMITE MASSIMO DI PRELIEVO STAGIONALE PER CACCIATORE	TEMPI	LUOGHI DI PRELIEVO	MEZZI	CONTROLLI	MODI DI PRELIEVO
	N° UCCELLI	N° UCCELLI		TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE	FUCILE A CANNA LISCIA CON NON PIU' DI TRE COLPI	GUARDIE VENATORIE PROVINCIALI E/O GUARDIE FORESTALI E/O GUARDIE ECOLOGICHE	1) DA APPOSTAMENT O FISSO O TEMPORANEO 2) IN FORMA VAGANTE
STORNO	15	150	18 SETTEMBRE 31 GENNAIO	SI	SI	SI	1-2

Allegato 2 (articolo 2 comma 4)

SPECIE	LIMITE MASSIMO DI PRELIEVO GIORNALIERO PER CACCIATORE	LIMITE MASSIMO DI PRELIEVO STAGIONALE PER CACCIATORE	TEMPI	LUOGHI DI PRELIEVO	MEZZI	CONTROLLI	MODI DI PRELIEVO
	N° UCCELLI	N° UCCELLI		TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE	FUCILE A CANNA LISCIA CON NON PIU' DI TRE COLPI	GUARDIE VENATORIE PROVINCIALI E/O GUARDIE FORESTALI E/O GUARDIE ECOLOGICHE	1) DA APPOSTAMENTO O FISSO O TEMPORANEO 2) IN FORMA VAGANTE
FRINGUELLO	15	100	02 OTTOBRE 31 DICEMBRE	SI	SI	SI	1-2

Allegato 3 (articolo 2 comma 5)

SPECIE	LIMITE MASSIMO DI PRELIEVO GIORNALIERO PER CACCIATORE	LIMITE MASSIMO DI PRELIEVO STAGIONALE PER CACCIATORE	TEMPI	LUOGHI DI PRELIEVO	MEZZI	CONTROLLI	MODI DI PRELIEVO
	N° UCCELLI	N° UCCELLI		TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE	FUCILE A CANNA LISCIA CON NON PIU' DI TRE COLPI	GUARDIE VENATORIE PROVINCIALI E/O GUARDIE FORESTALI E/O GUARDIE ECOLOGICHE	1) DA APPOSTAMENTO O FISSO O TEMPORANEO 2) IN FORMA VAGANTE
FROSONE	15	100	02 OTTOBRE 31 DICEMBRE	SI	SI	SI	1-2

Allegato 4 (articolo 2 comma 6)

Prelievo annuale consentito in regione Liguria

STORNO	Sturnus vulgaris	n. complessivo capi
FRINGUELLO	Fringilla coelebs	n. complessivo capi
FROSONE	Coccothraustes coccothraustes	n. complessivo capi

Schema della scheda di monitoraggio per la rendicontazione del numero di capi prelevati in deroga alla direttiva 79/409 CEE per la stagione venatoria 2011/2012 e relativi indirizzi applicativi e adempimenti per il suo utilizzo.

SCHEMA DI SCHEDA

La scheda di monitoraggio per la rendicontazione del numero di capi prelevati in deroga alla direttiva 79/409/CEE per la stagione venatoria 2011/2012 deve avere le seguenti caratteristiche:

Scheda "madre-figlia", zigrinata a metà pagina, riportante le informazioni contenute nello schema sotto riportato. Devono essere previste nove tipologie di schede ognuna riportante, sulla pagina a fronte, una delle seguenti combinazioni di date relative al numero di capi prelevati in un determinato periodo ed al termine di consegna del relativo tagliando:

Quantità prelevata dal....al....	Tagliando da consegnare entro il.....
Dal 18 settembre al 3 ottobre	5 ottobre 2011
Dal 4 ottobre al 17 ottobre	19 ottobre 2011
Dal 18 ottobre al 31 ottobre	2 novembre 2011
Dal 1 novembre al 14 novembre	16 novembre 2011
Dal 15 novembre al 28 novembre	30 novembre 2011
Dal 29 novembre al 12 dicembre	14 dicembre 2011
Dal 13 dicembre al 26 dicembre	28 dicembre 2011
Dal 27 dicembre al 9 gennaio	11 gennaio 2012
Dal 10 gennaio al 31 gennaio	2 febbraio 2012

Esempio:

- Fronte

Cognome e nome	Cognome e nome
Provincia	Provincia
n. tess. Reg.	n. tess. Reg.
Quantità prelevata dal.....al.....	Quantità prelevata dal.....al.....
Storno (sturnus vulgaris) n. capi.....	Storno (sturnus vulgaris) n. capi.....
Fringuello (fringilla coelebs) n. capi.....	Fringuello (fringilla coelebs) n. capi.....
Frosone (coccythraustes coccythraustes) n. capi.....	Frosone (coccythraustes coccythraustes) n. capi.....

Tagliando da consegnare
entro il

- Retro

<p>Applicazione del regime di deroga ai sensi della Direttiva n. 79/409/CEE art. 9 comma 1. Rendiconti (tagliandi) -----FIRMA (sulla linea tratteggiata)-----</p> <p>Applicazione del regime di deroga ai sensi della Direttiva n. 79/409/CEE art. 9 comma 1. Rendiconti (tagliandi)</p>
--

Indirizzi applicativi e adempimenti per l'utilizzo delle schede di monitoraggio

A) PROVINCE

- 1) le Province provvedono alla distribuzione delle schede di monitoraggio per la rendicontazione dei prelievi in deroga anche tramite gli ambiti territoriali di caccia e i comprensori alpini. Ad ogni cacciatore richiedente verranno consegnate 9 copie della scheda, ognuna delle quali riportante, sulla pagina a fronte, una delle previste combinazioni di date relative al numero di capi prelevati in un determinato periodo ed al termine di consegna del relativo tagliando.
- 2) le Province, anche tramite gli ambiti territoriali di caccia e i comprensori alpini, si attrezzano a ricevere i tagliandi relativi alle schede dei rendiconti secondo le scadenze temporali definite nelle medesime schede
- 3) le Province entro i due giorni lavorativi successivi ad ognuna delle date di scadenza previste, comunicano via fax alla competente direzione della Regione Liguria, il numero totale di prelievi in deroga suddiviso per specie risultante dalla lettura dei tagliandi di rendicontazione.

B) CACCIATORI

- 1) i cacciatori interessati ad effettuare i prelievi in deroga per la stagione venatoria 2011/2012, personalmente o per il tramite dell'Associazione venatoria di rappresentanza, richiedono alla provincia competente le nove schede di monitoraggio per la rendicontazione del prelievo effettuato opportunamente vidimate.
- 2) Il cacciatore verifica la correttezza dei dati riportati nelle nove schede di monitoraggio ricevute, con particolare riferimento ai dati anagrafici e al numero del tesserino venatorio regionale.
- 3) I capi abbattuti appartenenti alle specie oggetto di prelievo in deroga devono essere segnati giornalmente sul tesserino venatorio regionale annotando specie ed abbattimenti negli spazi bianchi dello stesso.
- 4) Il cacciatore, entro ognuno dei nove termini temporali previsti dalla scheda di monitoraggio, provvede alla compilazione dei tagliandi di rendicontazione sommando, per ogni specie, il numero di capi prelevati risultante dal tesserino venatorio e, direttamente o avvalendosi delle associazioni venatorie di rappresentanza, provvede alla riconsegna dei tagliandi compilati alla Provincia che ha rilasciato la scheda.
- 5) Il tagliando di rendicontazione che non riporti alcun valore di abbattimento deve essere riconsegnato all'atto della presentazione del primo successivo tagliando che riporti almeno un abbattimento. Qualora i tagliandi complessivamente non riportino alcun prelievo devono comunque essere consegnati alla provincia entro il 2 febbraio 2012.
- 6) La mancata restituzione del tagliando di rendicontazione entro i termini riportati nei tagliandi medesimi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 49 comma 1 della l.r. n.29/1994.

C) REGIONE LIGURIA

- 1) la Regione Liguria sulla base dei dati di monitoraggio trasmessi dalle province, provvede, per il tramite della competente direzione regionale, all'immediato calcolo dei prelievi su base regionale al fine di verificare l'eventuale necessità di emanare provvedimenti limitativi o di sospensione del prelievo.